

## AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49 C.P.A.

In ottemperanza dell'ordinanza collegiale del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Bis, n. REG.PROV.COLL. 09765/2021, pubblicata il 13.9.2021, resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 5423/2021.

Il sottoscritto Avv. Federica Tommasetti (c.f. TMMFRC72P68H501W, [federicatommasetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:federicatommasetti@ordineavvocatiroma.org), fax 06.77070384), n. q. di difensore del sig. Rosario Senatore, nato a Roma (RM), il 5.8.1995, (c.f. SNTRSR95M05H501G), nel giudizio

### CONTRO

Il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la Commissione per gli accertamenti psico-fisici e nei confronti –n.q. di controinteressato- del sig. Mario Maramarco (non costituito in giudizio)

### PROVVEDE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI RAPPRESENTANDO QUANTO SEGUE:

#### **1) INDICAZIONE NOMINATIVA DEI SOGGETTI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO:**

**Controinteressati** sono tutti coloro i quali risultano inseriti nella graduatoria finale di merito del “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale”, di cui al bando del 19 Febbraio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020, già depositata in atti di causa e che **SI ALLEGA AL PRESENTE AVVISO.**

#### **2) L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA è il TAR LAZIO sede di Roma sez. I bis;**

#### **3) IL NUMERO DI R.G. è il 5423/2021;**

#### **4) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:**

-provvedimento Prot. n. 377045/2 di Prot. del 4.5.2021, contenente il giudizio di non idoneità del ricorrente –notificato *brevi manu* al medesimo in pari data-, emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi “OMISSIS”.,

- di tutti gli atti presupposti, connessi (compresi i verbali della Commissione esaminatrice del concorso relativi alla valutazione del profilo sanitario del ricorrente, con particolare riferimento alla

misurazione dell'altezza e della massa grassa, della pulizia e manutenzione del profilo sanitario del ricorrente) e consequenziali;

- delle eventuali graduatorie relative al Concorso, medio tempore formate e delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni, nonché della graduatoria finale;

- delle norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 164/3-8-2019 CC del 20.10.2020;

- della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché del d.P.R. n. 207/2015;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque commesso lesivo degli interessi del ricorrente;

- Graduatoria finale di merito al concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, del ruolo appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, pubblicata il 27.7.2021

nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

## **5) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON L'ATTO PER MOTIVI AGGIUNTI:**

Con atto di integrazione del contraddittorio e motivi aggiunti notificato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed al sig. Mario Maramarco (non costituitosi in giudizio), ulteriormente si chiedeva l'annullamento previa adozione delle misure cautelari degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché dei seguenti atti:

- Graduatoria finale di merito al concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, del ruolo appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, bando pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 16 del 25.2.2020;
- Ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente.

## **6) SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE:**

In via riassuntiva si rammenta che il gravame è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:

### **I. Eccesso di potere**

Il giudizio di inidoneità del ricorrente è viziato da un palese eccesso di potere, infatti, la riscontrata non compatibilità dei valori di composizione corporea non trova riscontro alcuno dai dati emersi all'esito dei successivi accertamenti, effettuati subito dopo l'esame e a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, comprovanti l'assenza nel ricorrente di tale presunta incompatibilità quanto alla "OMISSIS".

## **II. Iniquità ed imparzialità e carenza di motivazione.**

Risulta violato il principio di imparzialità che è esplicitamente affermato nell'art. 97 Cost. Esso rappresenta il principio fondamentale che deve guidare la pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni. In ambito amministrativo, siffatto principio preordinato a garantire l'integrità del contraddittorio, la completezza dell'istruttoria, della motivazione degli atti e la loro pubblicità e impone che la decisione dell'amministrazione sia preceduta da una sequenza di atti attraverso cui accertare l'esistenza di presupposti di fatto e valutare i contrapposti interessi in gioco. La citata nozione di imparzialità richiama anche il principio di ragionevolezza che impone l'adeguamento dell'azione amministrativa a canoni di razionalità operativa. L'atto amministrativo non rispettoso di uno dei succitati principi è illegittimo e pertanto annullabile.

La contraddittorietà ed il carattere illegittimo dell'agire dell'amministrazione si palesano, nel caso che qui ci occupa, nella totale obliterazione del rispetto dei criteri all'uopo predisposti in tema di valutazioni relative alla procedura de qua.

## **III. Violazione di legge**

la motivazione del provvedimento risulta mancante e/o insufficiente e la percentuale finale attribuita viene riportata sic et simpliciter senza indicare né la metodologia, né la strumentazione utilizzata, né gli altri parametri fisici pur descritti dal regolamento dettato dal D.P.R. 207/2015.

**IV. Eccesso di potere per mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione e carenza di motivazione.** Il provvedimento impugnato è illegittimo per assoluta genericità e indeterminazione della sua motivazione. Dagli atti consegnati al ricorrente non emerge alcuna motivazione in ordine all'esclusione per inidoneità, né individuato alcuno dei criteri utilizzati per formulare siffatto giudizio. Inoltre, non risulta sia stato tenuto conto dello stato emotivo del ricorrente, elemento invece fondamentale tanto che il DPR 207/2015 prevede una percentuale di adeguamento negli esiti.

**V. Travisamento dei fatti ed accesso di potere per difetto di istruttoria** in quanto gli esiti degli esami eseguiti successivamente all'esame della Commissione evidenziano la palese erroneità del giudizio espresso con il provvedimento impugnato che si limita ad indicare genericamente e senza riportare alcun riferimento né rappresentazione grafica delle misurazioni eseguite. Al contrario, gli

esami condotti subito dopo il test e quelli successivamente correttamente eseguiti con i dovuti accorgimenti risultavano in linea con i parametri di cui al D.P.R. 207/2015.

**7) SINTESI DEI MOTIVI DELL'ATTO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N.R.G. 5423/2021:**

A riprova della fondatezza del ricorso anche **l'esito della verifica effettuata in 9.6.2021** in cui il candidato già ammesso con riserva a proseguire l'iter concorsuale **è risultato idoneo.**

**A) ILLEGITTIMITA' DERIVATA** della graduatoria finale di merito stante l'illegittimità del giudizio di non idoneità impugnato con il ricorso principale ai cui motivi si è rinviato.

Infine, il TAR del Lazio – Roma, Sezione I<sup>a</sup> bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe n. REG.PROV.COLL. 09765/2021, pubblicata il 13.9.2021, disponeva *“Ritenuto, pertanto, necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella predetta graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm. – con le seguenti modalità:*

*- pubblicazione sul sito web del Ministero della difesa della presente ordinanza, del ricorso introduttivo del giudizio, del ricorso per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati;*

*- inserimento nella pagina principale del sito di un apposito collegamento permanente denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina su cui sono stati pubblicati i dati sopra indicati; Ritenuto di disporre che:*

*- a tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando all'Amministrazione, entro dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati;*

*- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;*

*- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro e non oltre dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;*

*Ritenuto di dover disporre, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte, che l'Amministrazione ammetta il ricorrente, nelle more dell'integrazione del contraddittorio, a sostenere le prove non ancora effettuate; Ritenuto, inoltre, di disporre che la medesima Amministrazione depositi successivamente una nota, con cui si attesti l'esito di tutte le prove del concorso espletate e il punteggio attribuito per ciascuna di esse, nonché il punteggio complessivo spettante al candidato;*

*Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 10 novembre 2021, differendo alla predetta data la camera di consiglio precedentemente fissata per il 29 settembre 2021; Ritenuto che la decisione sulle spese debba essere rinviata all'esito della presente fase cautelare”*

**TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE**

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima bis del Tar Lazio – Roma n. REG.PROV.COLL. n. 9765/2021, pubblicata il 13.9.2021, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, lì 16 Settembre 2021

Avv. Federica Tommasetti

.....

Si allegano:

- graduatoria finale di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, contenente l'indicazione nominativa dei soggetti ivi inseriti (controinteressati);
- ordinanza della Sezione Prima bis del Tar Lazio – Roma n. REG. PROV. COLL. n. 9765/2021, pubblicata il 13.9.2021;
- copia informatica del ricorso introduttivo;
- copia informatica del ricorso per motivi aggiunti.